



CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
(INterventi e RELazioni TErritoriali)
IVREA

**Determinazione del Direttore
n. 85 del 23/02/2026**

**OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE
"VILLA SAN GIACOMO" IN CARAVINO (TO) - CIG: B4FCB5E3FF -
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

Il giorno **23/02/2026** nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19 dell'11.12.2025, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano programma 2026/2028 e del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 1 del 28.01.2026 immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 e Piano della performance 2026-2028.";

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 2 del 28.01.2026 immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028.";

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTA la L.R. 1/2004;

A D O T T A

la seguente determinazione.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 363 del 23.12.2024 il Consorzio IN.RE.TE. ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del Presidio socioassistenziale "Villa San Giacomo" in Caravino (TO);
- con determinazione n. 206 del 14.07.2025 sono stati approvati i verbali del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice ed è stata aggiudicata a favore del R.T.I. costituito dalla Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale – (Capogruppo Mandataria) e da Pollicino Cooperativa Sociale S.C. — (Mandante) la concessione del Presidio socioassistenziale "Villa San Giacomo" in Caravino (TO);
- con contratto del 29.08.2025 il Consorzio IN.RE.TE. ha affidato al R.T.I. costituito dalla società "Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale" – (Capogruppo Mandataria) – e da "Pollicino Cooperativa Sociale S.C." — (Mandante) la concessione del Presidio socioassistenziale "Villa San Giacomo" in Caravino (TO);
- in sede di partecipazione alla gara, a mezzo documento di gara unico europeo, la società VALDOCCO ha dichiarato di voler subappaltare, tra l'altro, i servizi di "pulizia, servizio di lavanderia, stiratura e guardaroba, servizio di ristorazione";
- in data 08.10.2025, ns. prot. 8399, il R.T.I. Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale – Pollicino Cooperativa Sociale S.C. ha formulato istanza di autorizzazione al subappalto, con decorrenza 1° gennaio 2026, delle seguenti attività:
 - a) servizi di ristorazione;
 - b) servizi di pulizia, lavanderia, stireria e guardaroba, lavaggio piatti;

DATO ATTO CHE:

- nei documenti di gara sono state indicate le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione, nonché le prestazioni, invece, subappaltabili;
- in particolare, l'art. 4, comma 2, del Capitolato d'Oneri e l'art. 8 del Disciplinare di gara hanno ammesso il subappalto delle prestazioni "complementari", descritte nella Parte IV del medesimo Capitolato;
- i servizi di cui è richiesto il subappalto rientrano tra le prestazioni definite come "complementari" nel Capitolato speciale d'oneri (Parte IV);

RILEVATO CHE:

- l'art. 188 del Codice dei contratti pubblici prevede che il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'art. 119 del medesimo Codice;
- l'art. 119, comma 5, del Codice, a sua volta, prevede che *"L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. [...]"*

ESAMINATA la richiesta di subappalto e la relativa documentazione integrativa relativamente a:

- servizi di ristorazione per i quali il R.T.I. Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale – Pollicino Cooperativa Sociale S.C. ha prodotto, con ns. prot. n. 10798 del 22.12.2025, contratto di subappalto con la società SODEXO Italia S.p.A. con sede legale in Via Fratelli Gracchi 36, Cinisello Balsamo, per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, eventualmente rinnovabile, e per un importo complessivo pari ad euro 163.520,00 IVA esclusa. Unitamente al

contratto di subappalto è stata trasmessa la dichiarazione di Sodexo circa il possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei servizi da subappaltare;

- servizi di pulizia, lavanderia, stireria e guardaroba, lavaggio piatti per i quali il suddetto R.T.I. ha trasmesso, con ns. prot. n. 9264 del 04.11.2025, contratto di subappalto con la Cooperativa PG FRASSATI di produzione e lavoro SCS ETS, con sede legale in Strada della Pellerina 22/7, Torino, per il periodo 01.01.2026 – 31.08.2040, e per un importo complessivo pari ad euro 2.170.666,00 IVA esclusa. Anche per questa tipologia di servizio, unitamente al contratto di subappalto è stata trasmessa la dichiarazione della Cooperativa PG Frassati circa il possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei servizi da subappaltare;

RILEVATO, inoltre, che - in relazione ai servizi resi in subappalto - Valdocco ha proceduto, altresì, ad aggiornare il D.U.V.R.I ed a condividerlo con le imprese subappaltatrici;

PRECISATO CHE mediante la consultazione del FVOE 2.0 è stato verificato positivamente il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e la regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, per i soggetti designati come subappaltatori;

CONSIDERATO CHE:

- i servizi di cui è richiesto il subappalto rientrano tra le prestazioni definite come “complementari” nel Capitolato speciale d'oneri (art. 4, comma 2) e pertanto gli stessi risultano subappaltabili anche ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare di gara;
- il subappalto dei suddetti servizi non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale permane responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata;
- l'art. 119, comma 6, del Codice dei contratti pubblici prevede, infatti, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate,

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il R.T.I. Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale – Pollicino Cooperativa Sociale S.C., con sede in Torino (TO), via Sondrio n. 13, al subappalto delle seguenti prestazioni:

- servizi di ristorazione mediante la società SODEXO Italia S.p.A. con sede legale in Via Fratelli Gracchi 36, Cinisello Balsamo, per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, eventualmente rinnovabile, e per un importo complessivo pari ad euro 163.520,00 IVA esclusa;
- servizi di pulizia, lavanderia, stireria e guardaroba, lavaggio piatti mediante la Cooperativa PG FRASSATI di produzione e lavoro scs ets, con sede legale in Strada della Pellerina 22/7, Torino, per il periodo 01.01.2026 – 31.08.2040, e per un importo complessivo pari ad euro 2.170.666,00 IVA esclusa;

DI DARE ATTO CHE:

- il subappalto dei suddetti servizi non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale permane responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata;
- l'art. 119, comma 6, del Codice dei contratti pubblici ribadisce che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- l'affidatario è solidamente responsabile con i subappaltatori dell'adempimento, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- trattandosi di concessione di servizi, l'aggiornamento ed attuazione del DVR e la titolarità degli obblighi di datore di lavoro rimangono in capo, esclusivamente, al Concessionario;
- la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Consorzio In.Re.Te.;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento autorizzativo all'aggiudicatario ed al subappaltatore per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE

Dott.ssa MERLO PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)